



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 149/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELE VIDEO AGRIGENTO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “T.V.A.-LCN 92”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4, E DELL’ART. 38, COMMA 9,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 4/2018 - PROC. 29/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, il 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la società Televideo Agrigento S.r.l., con sede legale in via Portofino n. 10, 92100 Agrigento, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “T.V.A.-LCN 92”, nella settimana di programmazione dal 16 al 22 ottobre 2017, sono state riscontrate le violazioni relative al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione di messaggi privi delle dovute segnalazioni in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e interruzioni pubblicitarie superiori al numero consentito all’interno dei notiziari televisivi in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

Il CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ha adottato l’atto di contestazione n. CONT. 4/18 il 19 gennaio 2018, notificato nella medesima data alla società Televideo Agrigento S.r.l., con sede legale in via Portofino n. 10, Agrigento, fornitore del servizio di media audiovisivo locale “T.V.A.-LCN 92”, per le seguenti violazioni:

1) superamento dei limiti di affollamento orario:

- 16 ottobre 2017, fascia oraria 13-14; 14-15; 15-16; 19-20; 20-21;
- 17 ottobre 2017, fascia oraria 7-8; 13-14; 14-15; 15-16; 19-20; 20-21;
- 18 ottobre 2017, fascia oraria 0-1; 7-8; 13-14; 14-15; 15-16; 19-20;
- 19 ottobre 2017, fascia oraria 1-2; 8-9; 13-14; 14-15; 19-20; 20-21;
- 20 ottobre 2017, fascia oraria 13-14; 15-16; 19-20; 20-21; 22-23;
- 21 ottobre 2017, fascia oraria 13-14; 14-15; 15-16; 19-20; 20-21;
- 22 ottobre 2017, fascia oraria 6-7; 7-8; 13-14; 17-18; 19-20; 20-21;

in violazione dell’art. 38, comma 9 del d.lgs. n. 177/05;

2) la trasmissione di interruzioni pubblicitarie all’interno dei notiziari televisivi, superiori a quelle consentite rispetto alla durata di questi ultimi, in genere non superiori a sessanta minuti, quali ad esempio:

- a. 16 ottobre 2017, edizione delle ore 13:53:36;
- b. 17 ottobre 2017, edizione delle ore 22:26:52;
- c. 18 ottobre 2017, edizione delle ore 14:51:20;
- d. 19 ottobre 2017, edizione delle ore 19:51:43;
- e. 20 ottobre 2017, edizione delle ore 19:50:30;
- f. 21 ottobre 2017, edizione delle ore 19:51:36;
- g. 22 ottobre 2017, edizione delle ore 8:53:07;

in violazione dell’art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 177/05;

3) la trasmissione di *break* pubblicitari privi delle dovute segnalazioni, quali ad esempio:

- a. 16 ottobre 2017, ore 18:55:15;
- b. 17 ottobre 2017, ore 9:04:42;
- c. 18 ottobre 2017, ore 20:07:51;
- d. 19 ottobre 2017, ore 9:00:19;
- e. 20 ottobre 2017, ore 20:08:09;
- f. 21 ottobre 2017, ore 14:05:40;
- g. 22 ottobre 2017, ore 20:35:57;

in violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05;

4) *break* pubblicitari non distinti dal resto della programmazione con l'uso di mezzi di evidente percezione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, quali ad esempio:

- a. 16 ottobre 2017, ore 14:52:38;
- b. 17 ottobre 2017, ore 13:04:59;
- c. 18 ottobre 2017, ore 14:38:40;
- d. 19 ottobre 2017, ore 13:25:25;
- e. 20 ottobre 2017, ore 19:24:16;
- f. 21 ottobre 2017, ore 14:39:46;
- g. 22 ottobre 2017, ore 20:38:03;

Inoltre, nella suddetta contestazione, viene dichiarato che i messaggi pubblicitari:

- *GVM Agrigento medical center* (durata pari a 3 minuti e 15 secondi);
- *Sicilplastic* (durata pari a 4 minuti e 18 secondi);
- *Accademia delle arti Michelangelo* (durata pari a 3 minuti e 21 secondi);
- *SDI Studio diagnostico integrato* (durata pari a 5 minuti e 47 secondi);

che il servizio di media audiovisivo ha inteso trasmettere come *telepromozioni*, recanti la scritta identificativa in sovrimpressione "*mess. prom.*" per tutta la loro durata, sono stati riqualificati *spot* perché trasmessi al di fuori dei programmi e perché non presentati da conduttori, con la conseguenza del loro inserimento nel conteggio dell'affollamento orario.

Lo stesso CO.RE.COM., operando tale riqualificazione, ha rilevato però che il servizio di media audiovisivo ha trasmesso per le stesse società, due tipologie di messaggi pubblicitari aventi diversa durata: quelli qualificati *spot* sono stati inseriti in un *break* ed indicati dalla scritta *Pubblicità*, gli altri sono stati identificati con la scritta *mess. prom.*, presente per tutta la loro durata, superiore a quella degli *spot*.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, con nota inviata al CO.RE.COM. in data 17 febbraio 2018, ha eccepito *<inesattezze nella valutazione delle*

forme pubblicitarie e nelle segnalazioni della pubblicità, con conseguenza di errori di calcolo nell'affollamento orario ... e imprecisa tempistica delle interruzioni dei programmi informativi autoprodotti > e ha quindi richiesto l'audizione.

Il CO.RE.COM. ha convocato la società per l'espletamento della suddetta audizione in data 26 febbraio 2018, posticipata poi al 6 marzo 2018 per certificati motivi. Nella nota di convocazione all'audizione, inviata il 27 febbraio 2018, il CO.RE.COM., in risposta alle perplessità espresse dalla società nella nota, ha allegato l'elenco aggregato degli orari di messa in onda dei messaggi pubblicitari riqualificati *spot* e conteggiati nell'affollamento orario delle società *GVM, Sicilplastic, Accademia belle arti Michelangelo* e *SDI*, poiché come evidenziato dalla parte, non ne era stata data indicazione nella contestazione.

In sede di audizione la società ha provveduto a consegnare la memoria difensiva, nella quale ha affermato che:

- a. la pubblicità trasmessa è riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione in quanto all'inizio di ogni interruzione è presente un quadro nero con la scritta *Pubblicità* prima del *break* e così pure per la telepromozione è presente la scritta *mess. prom.*;
- b. la durata programmata dei notiziari trasmessi è sempre superiore a 30 minuti, le interruzioni sono avvenute negli intervalli naturali del notiziario e sono sempre state preannunciate dal giornalista;
- c. i messaggi pubblicitari che sono stati trasmessi dal servizio di media audiovisivo reclamizzanti le società *GVM, Sicilplastic, Accademia belle arti Michelangelo* e *SDI* risultano essere di due diverse tipologie: telepromozioni quelli indicati con la scritta *mess. prom* e *spot* tabellari inseriti all'interno delle varie fasce pubblicitarie; in ogni caso entrambi sono stati trasmessi nel rispetto della disciplina legislativa prevista;
- d. i valori degli affollamenti pubblicitari presenti nella contestazione risultano infondati e, a titolo esemplificativo, fornisce le durate della pubblicità trasmessa in alcune fasce orarie della giornata del 18 ottobre 2017 che risultano inferiori rilevando, inoltre, che anche l'indicazione del numero degli *spot* non coincide.

Il CO.RE.COM., a seguito della memoria difensiva consegnata ed integralmente rappresentata in sede di audizione dalla stessa società, ha richiesto agli uffici dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 14 marzo 2018, di esprimere ulteriori osservazioni. Il Ministero, in risposta, ha eccepito la confusione ingenerata per la trasmissione dei messaggi pubblicitari delle stesse società trasmessi come *Pubblicità* e come "*mess. prom.*". In merito alla segnalazione e alla distinguibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto della programmazione questo avviene attraverso la presenza di un quadro nero e della scritta in sovrimpressione, modalità che permette al telespettatore di percepire il cambio di contenuto, come previsto dall'art. 3 comma 1 della delibera n. 538/01/CSP. Il Ministero ha demandato alle valutazioni del CO.RE.COM. l'eventuale stralcio della presunta violazione relativa

all'assenza di segnalazione e distinguibilità dei messaggi pubblicitari dalla contestazione già notificata.

3. Valutazioni dell'Autorità

IL CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 30094 del 6 aprile 2018, nell'inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ne ha demandato ogni valutazione, ma ha al contempo proposto la sanzione per la violazione dell'art. 38 comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

L'Autorità, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, ha ritenuto di effettuare approfondimenti istruttori in merito alla autonoma riqualificazione operata dal CO.RE.COM. sulle "telepromozioni" trasmesse dal servizio di media, richiedendo informazioni aggiuntive con nota prot. n. 36886 del 7 maggio 2018. Poiché la scadenza dei termini del procedimento risultava fissata al 18 giugno 2018, si è reso necessario chiedere alla Commissione servizi e prodotti di questa Autorità la proroga di 60 giorni della suddetta scadenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, che è stata disposta dalla Commissione nella seduta del 24 maggio 2018, e pertanto la nuova scadenza del procedimento risulta fissata al 17 agosto 2018.

Il CO.RE.COM., a seguito della richiesta di approfondimenti istruttori, ha inviato all'Autorità, con nota prot. n.39392 del 16 maggio 2018, il palinsesto aggiornato della programmazione con l'indicazione degli orari di trasmissione delle telepromozioni.

Dall'analisi della documentazione e dalla visione delle registrazioni della programmazione si è però riscontrato che nel conteggio degli affollamenti orari sono stati erroneamente inclusi anche i messaggi politici a pagamento, MAP, della campagna elettorale dei candidati alle elezioni comunali dello scorso 5 novembre 2017.

È stata quindi richiesta al suddetto CO.RE.COM., con nota n. prot 39846 del 17 maggio 2018, l'effettuazione di nuovi conteggi relativi ai valori di affollamento pubblicitario eliminando le durate dei MAP poiché soggetti alla sola disciplina prevista dalla legge n. 28 del 2000 ed esclusi dal rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 177/05.

Dall'esame completo della documentazione istruttoria pervenuta ed in merito alle osservazioni espresse dalla società in audizione si riscontra che:

- a. tutte le interruzioni pubblicitarie trasmesse, per modalità di confezionamento, risultano distinguibili dal resto della programmazione. Le interruzioni pubblicitarie inserite all'interno dei notiziari vengono annunciate dal giornalista di turno e, prima della loro trasmissione, sono precedute da quadri neri con la sovrimpressione della scritta identificativa *Pubblicità* e i *break* sono contenuti tra il logo del servizio di media audiovisivo e/o la sigla televisiva dei programmi e i quadri neri con la scritta in sovrimpressione che ne permettono l'identificazione per il telespettatore. Nei messaggi, qualificati come *telepromozioni* da parte del servizio di media, la scritta "*mess. prom.*" risulta presente per tutta la durata del messaggio, in conformità

all'art. 13, comma 3, del D.M. Poste n. 581/93, e la scritta *Pubblicità* è sovrimpressa all'inizio dell'interruzione pubblicitaria e per parte dei messaggi in essa contenuti. Si riscontra quindi che i messaggi pubblicitari sono stati trasmessi in conformità con quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 poiché la distinzione tra il messaggio pubblicitario e i programmi viene attuata con l'inserimento di quadri neri, quindi mezzi ottici di percezione visiva per il telespettatore, insieme alla presenza della scritta identificativa in ciascuna delle interruzioni (costituita da un insieme di spot tabellari o messaggi pubblicitari) ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP;

- b. i notiziari televisivi sono composti di più parti, autonome, che vengono intervallate da *break* pubblicitari. Tali notiziari, condotti da un giornalista in studio, vengono ritrasmessi in replica nel corso della giornata. La loro durata lorda è sempre superiore a trenta minuti, ma non raggiunge i sessanta minuti e si riscontra che il numero di interruzioni pubblicitarie risulta essere superiore a quelle consentite in base alla durata lorda del notiziario. Si conferma quindi la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n.177/05 come indicato in contestazione;
- c. i messaggi pubblicitari delle società: *GVM care e research* gruppo sanitario, *Sicilplastic* azienda manifatturiera serramenti, *Accademia belle arti Michelangelo* corsi di pittura, scenografia e design e *SDI* centro di diagnostica medica e strumentale, sono stati trasmessi dal servizio di media audiovisivo nella versione *spot* e *telepromozione*. Il CO.RE.COM. ha invece ritenuto di riqualificarli tutti come *spot* perché non inseriti all'interno di programmi e non presentati da conduttori. L'art. 2, punto *mm*), del d.lgs. n. 177/05 nella descrizione della fattispecie denominata *telepromozione* ne indica la trasmissione all'interno di un programma, ma non ne vieta la sua trasmissione anche al di fuori di esso. La confusione ingenerata nell'analisi della programmazione effettuata dal CO.RE.COM. è dovuta al fatto che il messaggio pubblicitario, della stessa società, risulta essere stato trasmesso dal servizio di media audiovisivo sia come *telepromozione* che come *spot*.

Sulla base del quadro normativo nazionale di riferimento, rappresentato dagli artt. 2, comma 1, *lett. mm*), e 38, comma 3, del TUSMAR, e di una consolidata prassi interpretativa basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le *telepromozioni* costituiscono una forma di pubblicità significativamente più lunga rispetto ai tradizionali *spot*, configurando una comunicazione commerciale cd. *more time consuming*. A norma dell'art. 2 del TUSMAR, la *telepromozione* è una forma di pubblicità “[...] fatta dall'emittente...nell'ambito di un programma[...]”, mentre la Comunicazione interpretativa della Commissione in materia di pubblicità televisiva (2004/C 102/02) ritiene che le *telepromozioni* siano compatibili con la normativa europea “[...] nella misura in cui siano nettamente distinte dal resto del programma attraverso mezzi acustici od ottici in modo tale che i telespettatori possano facilmente identificare la natura commerciale dei messaggi diffusi”. Questa Autorità, in ossequio al dettato della direttiva Televisioni senza frontiere ed

in ragione della preminente esigenza di assicurare la massima tutela del consumatore utente, ha imposto per le *telepromozioni*, sin dal 2001, con la delibera n. 538/01/CSP recante il regolamento in materia di pubblicità, l'adozione di elementi di discontinuità formale rispetto al programma, nel caso in cui siano inserite al suo interno, prevedendo il cambio di contesto scenico nel caso siano presentate dallo stesso conduttore del programma.

Quanto al fatto che la telepromozione sia realizzata "*dall'emittente.... nell'ambito del programma*", devono essere rilevati elementi di contiguità tematica o stilistica nella collocazione della telepromozione nell'ambito del palinsesto.

Nel caso specifico gli elementi distintivi tra lo spot e la telepromozione sono caratterizzati principalmente dalla durata: GVM *spot* 54 secondi (17 ottobre 2017 ore 19:13:18-19:14:12), *telepromozione* 3 minuti e 12 secondi (20 ottobre ore 13:19:48-13:23:00); SDI *spot* 1 minuto e 16 secondi (16 ottobre 2017 ore 15:29:50-15:31:06), *telepromozione* 5 minuti e 46 secondi (16 ottobre 2016 ore 14:54:41-15:00:28); *Accademia belle arti Michelangelo spot* 1 minuto e 19 secondi (17 ottobre 2017 ore 20:09:38-20:10:47), *telepromozione* 2 minuti e 40 secondi (20 ottobre 2017 ore 13:27:20-13:30:00); *Sicilplastic telepromozione* 4 minuti e 18 secondi (20 ottobre 2017 ore 13:23:01-13:27:19).

Il servizio di media ha trasmesso correttamente gli *spot* all'interno di *break* pubblicitari, mentre le *telepromozioni* sono sempre state trasmesse raggruppate, una dietro l'altra con l'apposizione della scritta identificativa presente per tutta la loro durata. Sono sempre state messe in onda negli intervalli del notiziario in quanto la programmazione del servizio di media audiovisivo è costituita principalmente di notiziari contenenti anche servizi di attualità e costume del territorio. Circa la contiguità tematica delle *telepromozioni* nell'ambito del palinsesto, si rileva come ad esempio il giorno 16 ottobre 2017 dopo il *TG speciale notizie*, dedicato al convegno medico tenutosi ad Agrigento dal 29 giugno al 1° luglio 2017, su "*Problematiche reumatologiche in medicina interna*" alle ore 9:20:15, sia stata trasmessa la telepromozione del gruppo sanitario GVM *care e research*;

- d) il CO.RE.COM. ha inizialmente conteggiato, all'interno delle fasce orarie indicate nella contestazione, oltre alle comunicazioni commerciali, anche i messaggi politici a pagamento, MAP, trasmessi durante il periodo preelettorale per le votazioni comunali del 5 novembre 2017.

Questa Autorità ha verificato i valori di affollamento pubblicitario indicati in contestazione, stralciando la durata dei messaggi politici e delle telepromozioni trasmesse dal servizio di media, ottenendo i seguenti valori:

- 16 ottobre 2017 ore 15-16 affollamento 27,75%; ore 20-21 affollamento 28,89%;
- 18 ottobre 2017 ore 7-8 affollamento 32,25%, ore 14-15 affollamento 31,11%; 15-16 affollamento 28,42%;
- 19 ottobre 2017 ore 8-9, affollamento 28,92%;
- 22 ottobre 2017 ore 7-8 affollamento 32,25%; ore 14-15 affollamento 31,11%;

percentuali superiori rispetto a quelle stabilite, in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si conferma quindi:

- Il superamento dei limiti di affollamento orario nei giorni 16, 18, 19 e 22 ottobre 2017, in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
- il numero di interruzioni superiori al consentito effettuate all'interno dei notiziari in base alla loro durata lorda, per ognuno dei giorni della settimana dal 16 al 22 ottobre 2017, così come indicato in contestazione, in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;
- l'archiviazione per la violazione della trasmissione di pubblicità non segnalata e non distinguibile del resto della programmazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia, deve ritenersi di lieve entità in considerazione del limitato numero di episodi nel corso della settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, è dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 16 al 22 ottobre 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Video Agrigento S.r.l., cod. fisc. 00591090840, con sede legale in via Portofino n. 10, 92100 Agrigento, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "T.V.A.-LCN 92" di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, e art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art.37, comma 4 e art 38 comma 9 del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 149/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 149/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi